



- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BREF – *BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

## Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

## Visti

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dall'Impresa Sinterama S.p.A., ubicata in Via Gramsci n. 5 nel Comune di Sandigliano (BI), in data 17/11/04, ns. protocollo n. 68222 del 19.11.04, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

La domanda di variazione dell'autorizzazione allo scarico, trasmessa con nota del 10 gennaio 2005, ns prot 3019 del 17 gennaio 2005, la cui procedura è stata ricompresa nella procedura di rilascio dell'A.I.A.;

- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 8 MARZO 2005 e del 26 Aprile 2005 e fatte proprie le conclusioni ivi contenute;

## Preso atto

- dei verbali delle sedute del 14 Febbraio 2005 e del 21 Aprile 2005 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 16449 del 17/03/05 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite dal richiedente con nota del 12 aprile 2005 ns prot. 23374 del 14 aprile 2005 in esito alla richiesta richiamata al punto precedente;

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, avvenuta il 26 Aprile 2005, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. *Si richiede di valutare la possibilità di sostituzione della formaldeide con altro batteriostatico con caratteristiche tossicologiche migliori e di trasmettere i risultati di tale valutazione agli Enti di controllo;*
2. *I limiti di emissione in atmosfera per gli NOx saranno di 350 mg N/m<sup>3</sup> per gli impianti autorizzati con art. 12 DPR 203/88 e 200 per gli impianti realizzati dopo il 1990;*
3. *I limiti di emissione in atmosfera per le polveri di 5 mg N/m<sup>3</sup>;*
4. *L'utilizzo temporaneo di combustibile diverso dal gas metano nei generatori può avvenire solamente in occasione di interruzioni di fornitura del gas per cause indipendenti dalla volontà aziendale.*
5. *Controllo biennale (anziché triennale) delle emissioni significative (il controllo deve essere preceduto da preavviso agli enti di controllo di almeno 20 gg.; i risultati dei controlli dovranno essere trasmessi all' ente di controllo).*
6. *Per i punti di emissione delle testurizzazioni potrà essere accettata l'opzione di controllare al minimo 1/3 dei punti di emissione ogni anno;*
7. *Per la pesatura colori dovranno essere utilizzati filtri al 95%;*
8. *L'azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;*
9. *In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dall'adozione definitiva della classificazione acustica da parte del Comune territorialmente competente, dovrà produrre all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento dovranno concludersi entro il termine del 30 Ottobre 2007;*
10. *L'azienda dovrà provvedere all'archiviazione ordinata delle check – lists richiamate al punto precedente relative all'impianto di depurazione, così come delle relazioni sui controlli ai generatori, rendendoli disponibili ad eventuali organi di controllo;*
11. *L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;*
12. *Dovrà essere predisposta idonea analisi delle acque in uscita dal depuratore con cadenza mensile con la ricerca dei parametri COD, tensioattivi, azoto (nelle tre forme), fosforo e solidi sospesi. Per le acque di origine domestica e assimilata con cadenza bimestrale dovranno essere ricercati gli stessi parametri.*

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività l'Impresa Sinterama S.p.A., è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

**ATTI AL 15/11/2004 - QUADRO RIASSUNTIVO**

<b>Estremi atto amministrativo</b>	<b>Ente competente</b>	<b>Data rilascio</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Oggetto</b>
	Provincia di Biella			Approvvigionamento idrico acque sotterranee. Istanza di concessione preferenziale (n° 2 pozzi) presentata in data 28.07.2000. Autorizzazione provvisoria BURP n° 25 del 20.06.2002 per n° 1 pozzo. Presentata in data 18.10.2001 istanza per terebrazione nuovo pozzo (in sostituzione di un pozzo esistente). Presentata in data 23.12.2002 istanza per accorpamento delle domande di concessione e variazione uso dell'acqua derivata. "Iter non ancora concluso"
Determinazione n° 5627	Provincia di Biella	Data rilascio 24.12.2002 Decorrenza a 16.09.2003	15.09.2007	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali. (N.B. - Verrà presentata a breve nuova domanda di autorizzazione per variazione della situazione precedentemente autorizzata ed unificazione in unico provvedimento delle autorizzazioni in essere)
Determinazione n° 2934	Provincia di Biella	Data rilascio 25.09.2001 Decorrenza a 18.08.2002	17.08.2006	Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche
Prot. n° 227	CORDAR SpA Biella Servizi	26.01.04	25.01.2008	Autorizzazione scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (a titolo cautelativo)
	Regione Piemonte			Emissioni in atmosfera Domanda di autorizzazione ex Art. 12 DPR 203/88 presentata in data 26.06.1989 Progetto di adeguamento presentato in data 10.07.1991
D.G.R. n° 53 - 1442	Regione Piemonte	18.09.1995		Autorizzazione emissioni in atmosfera caldaie Girola alimentate a metano
Prot. n° 14104/22.4	Regione Piemonte	28/06/00		Autorizzazione emissioni in atmosfera nuova testurizzazione (TEX 2)

D.P. 91/130	Prefettura di Vercelli	26.02.1993	Concessione prefettizia deposito oli minerali Presentata istanza di rinnovo alla Prefettura di Biella in data 15.11.1999
-------------	------------------------	------------	---

Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 29/12/2004;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni, nel termine di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria.

Valutato che

- il sito in cui opera l'Impresa Sinterama S.p.A. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area con destinazione d'uso "Area artigianale industriale di riordino soggetta a Piano Convenzionato PEC" compatibile con l'attività di cui trattasi;
- dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

**Rilevato che**

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334*, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente.

- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 7.08.1990 n. 241, (artt. 14-ter e 14-quater) così come modificate dalla Legge 24.11.2000 n. 340, vigente all'avvio del procedimento, copia della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi (seduta del 26.04.2005) per il procedimento in oggetto è stata trasmessa alla Regione Piemonte, AL Comune di Sandigliano ed al CO.R.D.A.R. S.p.A, soggetti che non hanno espresso definitivamente il proprio parere, con nota n. 36055 del 7 Giugno 2005 e che le stesse non hanno impugnato la determinazione conclusiva nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, avvenuta il 09/06/05 (CO.R.D.A.R. e Comune di Sandigliano) e il 10/06/05 (Regione Piemonte) come risulta dagli avvisi di ricevimento ritornati a questa Amministrazione, potendo pertanto considerare acquisiti gli assenti delle predette Amministrazioni regolarmente convocate.

Dato atto che l'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:

- Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
- Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'Impresa Sinterama S.p.A di Sandigliano (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Vista la D.G.R. [23-13437 del 20/09/2004 di adozione del Piano di Tutela delle Acque, così come modificato dalla D.G.R. n. 30-14577 del 17/01/2005;](#)

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- **DETERMINA** -

1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa Sinterama S.p.A., con sede legale e operativa in Via Gramsci n. 5, Comune di Sandigliano (BI), per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività IPPC 6.2.: Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;
- autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e domestiche ai sensi del D.Lgs 152/99 e ss.mm.ii.;

3 Di stabilire che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non altrimenti stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla sua validità.

4 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1<sup>a</sup> seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1**, **A2** ed **A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/99, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

10 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

11 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.

12 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e verificati i documenti prescritti; 1

controllo analitico completo annuale sugli scarichi, 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo.

13 Di dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni di cui all'art. 7 comma 7, non assumano significatività per l'impianto in oggetto.

14 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

15 nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;

16 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

17 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Sandigliano (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì .....

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA  
(Dott. Giorgio Saracco)**

-----  
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal ..... al .....  
Biella, lì .....

**Il Funzionario Responsabile**

**Il Segretario Generale**

.....

.....

## **ELENCO ALLEGATI**

- A1-PROGETTO PRESENTATO DALLA SINTERAMA S.P.A.
- A2-RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
- A3-INTEGRAZIONI FORNITE DALLA SINTERAMA S.P.A.
- A4-INTEGRAZIONI FORNITE DALLA SINTERAMA S.P.A. IN SEDE DI SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
- B-DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)
- C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
- D-EMISSIONI IN ATMOSFERA
- E-PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

**Sinterama S.p.A.** - Via Gramsci, 5 – 13876 Sandigliano (BI)  
Allegato **A1** - Elaborati progettuali non grafici

**A1-PROGETTO PRESENTATO DALLA SINTERAMA S.P.A.**

## **A2-RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

1. **Osservazioni preliminari:**
  - Qualora siano stati accertati superamenti dei limiti relativi a qualsiasi forma di emissione durante la fase istruttoria (dopo la presentazione dell'istanza), o siano ancora pendenti diffide di merito, l'impresa richiedente A.I.A. dovrà documentare l'avvenuto rientro nei limiti di accettabilità;
  - Si precisa preliminarmente che per impianto IPPC, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 372/99, s'intende l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'all. 1 al decreto e qualsiasi altra attività accessoria che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. Pertanto si precisa che tutte le indicazioni contenute negli elaborati progettuali dovranno essere esaustive di tutte le attività e fasi produttive svolte nel complesso.
2. Nella **scheda A2** si denota la non coerenza con l'attuale alimentazione dell'impianto la concessione oli minerali e relativo rinnovo.
3. Nella **scheda B** le coordinate UTM vanno in m. N ed E. con datum Europa del 1950. Manca l'indicazione di pozzo idro-potabile a 500 m SSW (prat Sandigliano 15). L'inquadramento urbanistico territoriale, con particolare riferimento alle analisi delle aree collocate entro i 500 m dall'area industriale, deve tenere conto della dimensione del complesso.
4. Nella **scheda C1** bisogna descrivere in modo sintetico l'evoluzione nel tempo del complesso produttivo, sia sotto il profilo delle principali variazioni di localizzazione, di attività e di capacità produttiva, che delle inerenti modifiche tecniche intervenute.
5. Per la compilazione corretta della **scheda C2** deve essere fornita un'analisi tecnica di valutazione delle varie fasi del ciclo produttivo, dell'impianto specifico e delle apparecchiature di supporto; quindi identificare (con riferimento al successivo diagramma C.3) e definire le attività svolte nel complesso produttivo (fasi produttive e relativi impianti, fasi ausiliarie e relativi impianti, impianti generali, eventuali attività continuative svolte da imprese terze all'interno del complesso), nonché i principali flussi aggregati di materia ed energia.
6. Nella **scheda C3** il flusso del ciclo produttivo deve essere dettagliato e quantificato (portate di materia e parametri chimico fisico gestionali) per ogni blocco dello schema.
7. Nella **scheda D** è necessario un maggiore approfondimento delle singole fasi di lavorazione. Mancano le BAT gestionale e mancano le indicazioni quantitative del livello di applicazione delle BAT tecniche citate. Non c'è una spiegazione sufficiente per la mancata applicazione di alcune BAT. Bisogna anche fornire, per ogni fase individuata, una descrizione analitica dello stato attuale, ed eventualmente in via di modifica, con valutazioni riferite ai criteri, guide, indicatori e parametri di cui ai documenti di riferimento utilizzati (BREF comunitari e/o, in mancanza, altri documenti ritenuti rilevanti) ad esempio secondo lo schema previsto dalla circolare 16 ECO della Regione Piemonte.  
In particolare, fornire informazioni adeguate su:
  - definizione dell'unità di prodotto utile
  - bilancio di massa (liquida, solida e gassosa)
  - bilancio di energia
  - fattori di emissione (o altri indicatori di prestazione ambientale)
8. Nella **scheda D2** nella versione cartacea dell'all. D2 manca la pagina 3.

9. Nella **scheda E** manca una adeguata sintesi che prende in considerazione anche se a livello divulgativo e non tecnico dell'impatto ambientale e delle tecnologie adottate per ridurre, prevenire e contenere l'inquinamento (anche in considerazione del contesto in cui è inserita).
10. Nella **scheda F** devono essere, per completezza, nuovamente indicate le fibre utilizzate come materia prima. Devono essere meglio specificati dal punto di vista chimico i prodotti in uso. Gli elenchi dei prodotti debbono essere maggiormente dettagliati, raggruppando le tipologie dei prodotti usati attraverso le loro caratteristiche chimico fisiche, di etichettature di pericolosità e frasi R. Per i prodotti non individuati con il CAS deve essere indicata la concentrazione dei prodotti acquistati in soluzione es. (ipoclorito di Na ecc.). L'utilizzo di formaldeide richiede una specifica indicazione delle modalità di gestione, di movimentazione e di stoccaggio.
11. Nella **scheda G** viene dichiarato un consumo di 420.000 mc/anno di acqua provenienti da pozzi aziendali mentre allo stato degli atti risultano concessi solamente 330.000 mc/anno; si chiede di chiarire la discrepanza dei dati riportati.
12. Nella **scheda H1** si rileva la quasi corrispondenza tra dati di scarico e di prelievo. Deve essere spiegata la modalità che ha condotto al calcolo dei valori di concentrazioni degli inquinanti caratteristici dell'impianto. Si ricorda di fare anche esplicito riferimento alla tab 1.6.3 del DM 23/11/2001. Spiegare la motivazione per cui non sono collettati gli scarichi domestici e gli assimilabili pur in presenza della fognatura comunale nelle vicinanze.
13. Nella **scheda L1** mancano le portate dei punti di emissione delle centrali termiche. Mancano i limiti di flusso di massa delle centrali termiche. I limiti indicati per le cucine colori risultano superiori a quelli indicati dalla la Determinazione Dirigenziale regionale n° 17 del 20/01/2000 (3 mg/N m). I generatori di calore non sono identificati in modo univoco (ad es. con indicazione di costruttore e modello/numero di matricola).
14. Manca la **scheda L2**.
15. Nella **scheda N** le indicazioni fornite circa il piano di risanamento acustico sono incomplete (monitoraggi, sistemi di abbattimento usati etc). La documentazione tecnica deve essere integrata al fine di dimostrare l'effettivo rispetto dei limiti di legge.
16. Nella **scheda O1** si richiede di uniformare in termini di potenza termica al focolare le informazione relative alla potenzialità delle caldaie.
17. Nella **scheda O2** devono essere calcolati i consumi energetici specifici.
18. Mancano le **schede O3 e O4** nella documentazione cartacea.
19. Negli **All. P-Q-R-T** le indicazioni geografiche di E e W sono invertite nella rosa dei venti.
20. Si riscontra la mancanza di un piano di monitoraggio e controllo di cui all'art. 4 comma 1 lett. h D. Lgs. 372/99 e del piano di miglioramento di cui all'art. art. 4 comma 1 lett. i. dello stesso decreto, che deve comprendere anche le modalità di prevenzione incidenti ricomprendenti modalità di stoccaggio, sistemi antitraboccamento , modalità di travaso etc.
21. Si richiede un confronto tra i consumi idrici ed energetici dell'azienda e quelli ottimali previsti in BAT e BREF e di giustificare eventuali discrepanze.
22. In ogni caso deve essere prodotta una valutazione sull'applicabilità di BAT e BREF giustificando eventuali non applicazioni con motivazioni di carattere gestionale, tecnico ed economico;
23. la tavola di piano regolatore deve essere corredata dalla relativa legenda.
24. Si richiede inoltre di dare delucidazioni in merito al parere fornito dall'ASL N° 12 che si allega in copia.

**Sinterama S.p.A.** - Via Gramsci, 5 – 13876 Sandigliano (BI)  
Allegato **A3** - Elaborati progettuali non grafici - Integrazioni

**A3-INTEGRAZIONI FORNITE DALLA SINTERAMA S.P.A.**

**Sinterama S.p.A.** - Via Gramsci, 5 – 13876 Sandigliano (BI)  
Allegato **A4** - Elaborati progettuali non grafici - Integrazioni

**A4-INTEGRAZIONI FORNITE DALLA SINTERAMA S.P.A. IN SEDE DI SECONDA  
SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

<b>B-DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)</b>	
Denominazione Società Madre <i>Sinterama S.p.A.</i>	
<b>Codice Azienda 2209 (codice pratica Folium)</b>	
Codice fiscale <i>12762940158</i>	
Partita IVA n. <i>01957880022</i>	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13876</i>
	Comune: <i>Sandigliano</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Gramsci n. 5</i>
	Tel e fax: <i>0152495222 – 015691974</i>
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13876</i>
	Comune: <i>Sandigliano</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Gramsci n. 5</i>
	Tel e fax: <i>0152495222 – 015691974</i>
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>5042100 N - 422909 E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe V</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17150</i>	
Attività IPPC: <i>6.2</i>	
<b>Codice NOSE-P: 105-04</b>	
<b>Codice NACE: 17</b>	
<b>Codice SNAP2 0406</b>	
Autorizzazioni ambientali concesse: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88; autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi del D.Lgs 152/99.	
Certificazioni ambientali presenti: nessuno	
Numero di addetti: <i>154</i>	
<b>(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)</b>	

### **C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

1. *Si richiede di valutare la possibilità della sostituzione della formaldeide con altro batteriostatico con caratteristiche tossicologiche migliori e di trasmettere i risultati di tale valutazione agli Enti di controllo;*
2. *I limiti di emissione in atmosfera per le centrali termiche a metano saranno mantenuti a 5 mg N/m<sup>3</sup> per le polveri e a 350 mg N/m<sup>3</sup> per gli NO<sub>x</sub> solo per gli impianti autorizzati con art. 12 DPR 203/88, per gli impianti realizzati dopo il 1990 verranno invece assegnati dei limiti di 5 mg N/m<sup>3</sup> per le polveri e di 200 mg N/m<sup>3</sup> per gli NO<sub>x</sub>;*
3. *L'utilizzo temporaneo di combustibile diverso dal gas metano nei generatori può avvenire solamente in occasione di interruzioni di fornitura del gas per cause indipendenti dalla volontà aziendale.*
4. *Controllo biennale (anziché triennale) delle emissioni significative (il controllo deve essere preceduto da preavviso agli enti di controllo di almeno 20 gg.; i risultati dei controlli dovranno essere trasmessi all'ente di controllo).*
5. *I punti di emissione generati dalle testurizzazioni dovranno essere analizzati con cadenza di 1/3 del totale all'anno (essendo 30 dovranno essere 10 all'anno);*
6. *Nelle postazioni di pesatura colori dovranno essere utilizzati sistemi di filtrazione delle polveri con un'efficienza almeno del 95%;*
7. *L'azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;*
8. *In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dall'adozione definitiva della classificazione acustica da parte del Comune territorialmente competente, dovrà produrre all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento dovranno concludersi entro il termine del 30 Ottobre 2007;*
9. *L'azienda dovrà provvedere all'archiviazione ordinata delle check – lists richiamate al punto precedente relative all'impianto di depurazione, così come delle relazioni sui controlli ai generatori, rendendoli disponibili ad eventuali organi di controllo;*
10. *L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;*
11. *Dovrà essere predisposta idonea analisi delle acque in uscita dal depuratore con cadenza mensile con la ricerca dei parametri COD, tensioattivi, azoto (nelle tre forme), fosforo e solidi sospesi. Per le acque di origine domestica e assimilata con cadenza bimestrale dovranno essere ricercati gli stessi parametri.*

## **D-EMISSIONI IN ATMOSFERA**

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
2. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
4. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
5. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
6. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.
7. I generatori di calore con potenzialità termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti.

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametr o [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata compless iva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
1	Generatore di Calore Ferrolì matr. Vr-303161/98 n. fabbrica 5583	14	0,28	-	10.200 (*)	Polveri	5		24	200
						NOx	350	3,57		
2	Generatore di Calore Girola matr. MI-22537/87 n. fabbrica 3007	14	0,28	-	8.600 (*)	Polveri	5	0,043	24	200
						NOx	200	1,72		
3	Generatore di Calore Girola matr. MI-32990/86 n. fabbrica 2997	14	0,28	-	8.600 (*)	Polveri	5	0,043	24	200
						NOx	200	1,72		
5	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		
6	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		
7	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		
8	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametr o [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata compless iva [m <sup>3</sup> /h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
9	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		
10	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		
11	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		
12	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		
13	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		
14	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		
15	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m <sup>3</sup> /h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
15	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		
16	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		
17	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		
18	Macchina testurizzatrice	12	0,4x0,4	-	5500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
						S.O.T.	20	0,110		
19	Macchina testurizzatrice pilota	Impianto escluso dal vincolo autorizzativo ai sensi del p.to 3 del DPCM 21/07/89						16	50	
20	Macchina testurizzatrice	11	0,36	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
21	Macchina testurizzatrice	11	0,36	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
22	Macchina testurizzatrice	11	0,36	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametr o [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata compless iva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
23	Macchina testurizzatrice	11	0,36	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
24	Macchina testurizzatrice	11	0,4	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
25	Macchina testurizzatrice	11	0,36	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
26	Macchina testurizzatrice	11	0,4	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
27	Macchina testurizzatrice	11	0,36	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
28	Macchina testurizzatrice	11	0,4	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
29	Macchina testurizzatrice	11	0,4	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametr o [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata compless iva [m <sup>3</sup> /h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
30	Macchina testurizzatrice	11	0,4	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
31	Macchina testurizzatrice	11	0,4	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
32	Macchina testurizzatrice	11	0,4	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
33	Macchina testurizzatrice	11	0,36	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
34	Macchina testurizzatrice	11	0,4	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
35	Macchina testurizzatrice	11	0,36	-	2750	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,0275	24	50
						S.O.T.	20	0,055		
36	Macchina testurizzatrice pilota	Impianto escluso dal vincolo autorizzativo ai sensi del p.to 3 del DPCM 21/07/89						16	50	
37	Essiccatoio 1	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91						24		
38	Essiccatoio 2	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91						24		

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametr o [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata compless iva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
39	Sfiato sicurezza macchine di tintura					Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91			Occ.	
40	Sfiato sicurezza macchine di tintura					Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91			Occ.	
41	Sfiato sicurezza macchine di tintura					Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91			Occ.	
42	Essiccatoio 3					Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91			24	
43	Aspirazione acido acetico cucina colori				3000	Polveri totali	3	0,009	24	Amb.
44	Sfiato serbatoio acido acetico				Esaustione naturale				Occas.	
45	Postazione prelievo manuale ausiliari di tintura			Filtro polveri	1200	Polveri totali	3	0,0036	24	Amb.
46	Cappa laboratorio tintoria					Impianto escluso dal vincolo autorizzativo ai sensi del p.to 3 del DPCM 21/07/89				
47	Cappa laboratorio tecnologico					Impianto escluso dal vincolo autorizzativo ai sensi del p.to 3 del DPCM 21/07/89				
48	Estrattore laboratorio tessile					Impianto escluso dal vincolo autorizzativo ai sensi del p.to 3 del DPCM 21/07/89				
49	Motopompa impianto antincendio					Impianto escluso dal vincolo autorizzativo ai sensi del p.to 3 del DPCM 21/07/89				
50	Gruppo elettrogeno emergenza					Impianto escluso dal vincolo autorizzativo ai sensi del p.to 3 del DPCM 21/07/89				
51	Vaporizzo Brova					Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91				

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
53	Cappa saldatura				1500	Polveri totali	10	0,015	Occ.	
-	Cisterna di stoccaggio acido acetico				Esaustione naturale					
-	Cisterna di stoccaggio soda caustica				Esaustione naturale					
-	Cisterna di stoccaggio Levegal				Esaustione naturale					
-	Cisterna di stoccaggio Achitegal P95				Esaustione naturale					
-	Cisterna di stoccaggio Paramul				Esaustione naturale					
-	Cisterna di stoccaggio Perrustol				Esaustione naturale					
-	Cisterna di stoccaggio soda caustica depuratore				Esaustione naturale					
-	Cisterna di stoccaggio soda caustica CT				Esaustione naturale					

\* ) Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione.

<b>DISPOSITIVI DI ABBATTIMENTO</b>		
n. camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento
45	-	Sezione filtrante a secco per polveri con efficacia almeno del 95%
E' attivo un sistema di filtrazione delle polveri derivanti dalla aspirazione a servizio della postazione di pesatura coloranti che permette il riciclo dell'aria depurata in ambiente di lavoro e non origina emissioni convogliate in atmosfera. Tale sistema di filtrazione risulta integrato nella dotazione del banco di pesatura.		
Sistemi di misurazione in continuo – NON PREVISTI		

## **E-PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI**

### **A –SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

#### **CLASSIFICAZIONE**

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 2 lettera h) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. e di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 2 lettera g) e dell'art. 28 comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. ;

#### **CORPO IDRICO RECETTORE**

Gli scarichi sono autorizzati previa depurazione in impianto aziendale, in una Roggia senza nome .

#### **PRESCRIZIONI COMUNI**

1. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;

#### **I - Acque reflue industriali**

2. lo scarico è autorizzato in corpo idrico in corrispondenza dei punti indicati come punti di scarico 1 e 2 nella tavola U allegata alla domanda di A.I.A.;
3. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e ss.mm. per scarichi in acque superficiali;
4. tutte le vasche dell'impianto di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento quando necessario;
5. il refluo derivante dal processo di sedimentazione e trattamento dei fanghi deve essere reimesso nel ciclo di depurazione;
6. devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
7. in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;
8. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
9. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
10. deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
11. ai sensi del disposto dell'art 28 del Piano di tutela delle acque, qualora non già esistente, deve essere posto in opera un misuratore di portata a monte di ogni punto di scarico. Le misurazioni dovranno essere trasmesse agli Enti di controllo con frequenze mensile;
12. (Prescrizione che ripete parzialmente la prescrizione 9 dell'Allegato C) - il controllo degli scarichi idrici dovrà avvenire con frequenza mensile e trasmissione dei risultati agli organi di controllo. I parametri oggetto di analisi sono i seguenti: COD, tensioattivi, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo, solidi sospesi.
13. Qualora allo scarico venissero rinvenute altre sostanze elencate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al Dlgs 152/99, dovrà esserne data comunicazione entro 30 giorni all'autorità concedente ed agli Enti di controllo per l'adozione di eventuali provvedimenti.
14. Qualora nello scarico venissero rinvenute altre sostanze pericolose ai sensi del DM 367/03, dovrà esserne data comunicazione entro 30 giorni all'autorità concedente ed agli Enti di controllo per l'adozione di eventuali provvedimenti.

15. qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ambientale e/o dello stato ecologico del corpo idrico recettore l'azienda dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico, in ottemperanza agli artt. 5 e 27 e con riferimento all'elenco di cui all'all. 4 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
16. qualora la ditta decida di attivare lo scarico in fognatura collettata al depuratore Cordar, dovrà darne comunicazione tempestiva, anche via fax, all' A.R.P.A. e alla Provincia di Biella e dare preventiva comunicazione del momento in cui intenda ripristinare lo scarico in acque superficiali.

#### Il Acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche

17. lo scarico è autorizzato in corpo idrico in corrispondenza del punto indicato come punto di scarico 3 nella tavola U allegata alla domanda di A.I.A.;
18. le fosse Imhoff devono essere correttamente dimensionata per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall'allegato n.5 della deliberazione del comitato interministeriale del 4 febbraio 1977;
19. Le fosse Imhoff devono distare non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano;
20. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato I della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;
21. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
22. deve essere predisposto pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione nel corpo recettore;
23. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
24. nel corpo ricettore vi deve essere presenza di acqua perenne e devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni dei reflui e la formazione di odori molesti;
25. ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13/1990 e s.m.i., in caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 metri dal punto di scarico, questo vi dovrà essere convogliato;
26. (Prescrizione che ripete parzialmente la prescrizione 9 dell'Allegato C) - il controllo degli scarichi idrici dovrà avvenire con frequenza bimestrale e trasmissione dei risultati agli organi di controllo. I parametri oggetto di analisi sono i seguenti: COD, tensioattivi, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo, solidi sospesi.

## B –SCARICO IN COLLETTORE FOGNARIO

### I - Acque reflue industriali

27. Le acque conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti stabiliti nel rispetto dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs 152/99.
28. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
29. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.

